

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1207 del 10/03/2023
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale Ditta Sani Rino S.N.C. di Sani Alfredo & C.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1261 del 10/03/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno dieci MARZO 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL RESPONSABILE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest**  
**P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC [aopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aopr@cert.arpa.emr.it)**

**Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370**

- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

**VISTO:**

l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

**PREMESSO CHE:**

*Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna*  
**Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest**  
**P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

*Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370*

l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense alla Ditta SANI RINO con Provvedimento finale n. 4108 del 13/03/2017 per lo stabilimento sito in Comune di Felino (PR) Via Galilei, comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- comunicazione per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata, ;

#### **CONSIDERATO:**

la domanda trasmessa dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con nota prot. n. 21438 del 15/12/2022 ed acquisita a protocollo Arpae n. PG/2022/206203 del 16/12/2022, presentata dalla Ditta SANI RINO S.N.C. DI SANI ALFREDO & C. nella persona del Sig. Sani Alfredo in qualità di Socio Amministratore e gestore, con sede legale in Comune di Felino (PR), Via Aldo Moro, 13/B, C.A.P. 43035 e stabilimento sito in Comune di Felino (PR), Via G. Galilei, per il rinnovo/proroga temporanea senza alcuna modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP con Provvedimento finale n. 4108 del 13/03/2017 con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:

autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

comunicazione per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata,

che l'attività principale dichiarata dalla ditta nello stabilimento di cui sopra è quella di *"Produzione di calcestruzzo e recupero rifiuti"*;

che l'istanza risulta correttamente presentata.

#### **PRESO ATTO CHE:**

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest**  
**P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC [aopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aopr@cert.arpa.emr.it)**

*Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370*

la ditta chiede una proroga/rinnovo temporaneo in quanto, rispetto al cronoprogramma proposto nell'autorizzazione vigente, risulta non ancora essersi concretizzato il percorso di delocalizzazione, l'individuato sito di destino in comune di Parma infatti, non ha ancora completato il suo iter urbanistico/pianificatorio oltre che conseguentemente autorizzativo che, sulla base di quanto dichiarato e scritto dalla Ditta, pare essersi incagliato, da aspetti e fatti non strettamente dipendenti dalla volontà della Ditta. La Ditta dichiara inoltre che *"La permanenza dell'attività nel sito resta vincolata all'attuazione del piano di delocalizzazione, in via prioritaria dedicato all'attività connessa con la gestione dei rifiuti"*.

**VISTI:**

- l'indizione di Conferenza di Servizi decisoria, modalità sincrona prot. n. PG/2022/208558 del 21/12/2022;
- la prima Seduta di Conferenza di Servizi decisoria sincrona convocata con nota prot. n. PG/2023/7132 del 16/01/2023 e prevista per il giorno 16/01/2023 il cui verbale è depositato agli atti e nel quale si legge in particolare che *" (...) La Ditta quindi, al fine di superare l'attuale situazione di stallo e concretizzare così la propria delocalizzazione, ha avviato non solo la presente procedura di rinnovo/proroga temporanea dell'AUA e delle concessioni demaniali, così da avere un po' più di tempo a disposizione attraverso un ridefinito cronoprogramma, ma ha anche contestualmente presentato formale richiesta di conferenza dei servizi preliminare al Comune di Felino, per l'avvio di una nuova procedura per l'individuazione di un nuovo sito volto alla futura delocalizzazione di parte dell'attività della Ditta, sito appunto individuato in comune di Felino, via A.Moro. L'individuazione di un'area, in cui è valutata, dagli organi competenti, la fattibilità della delocalizzazione dell'attività o di parte dell'attività attualmente insistente in via Galilei, è una delle condizioni primarie e necessarie per l'eventuale rinnovo/proroga temporanea dell'AUA e concessioni demaniali in essere."* Inoltre sempre nello stesso verbale si legge *"che quanto esposto è un elemento fondamentale per la eventuale proroga/rinnovo temporanea di AUA e delle concessioni demaniali, in quanto per l'attività di recupero rifiuti non pericolosi con questo progetto verrebbe a concretizzarsi, nel caso venisse valutato favorevolmente, la possibilità di delocalizzarsi, tuttavia con una necessaria rimodulazione delle tempistiche del cronoprogramma. ARPAE SAC ritiene che siano poi però da considerare anche altri aspetti importanti, quali le motivazioni e/o giustificazioni che hanno indotto la Ditta a dover riformulare il proprio destino, ipotizzando e scegliendo, solo negli ultimi mesi, un'altra area diversa da quella che aveva visto, fino a pochi mesi fa, l'attenzione delle procedure e delle risorse; nonché la valutazione*

*sul rischio idraulico nel contesto di mantenersi per un altro lasso di tempo in Via Galilei. In ultimo non si può certo sottovalutare anche quanto accaduto negli ultimi anni (emergenza Covid) che ha certamente complicato le azioni e aggiunto incertezze previsionali, oltre che allungato i tempi nell'emergenza (...);*

- la seconda seduta di Conferenza di servizi decisoria sincrona convocata con nota prot. n. PG/2023/22388 del 07/02/2023 e prevista per il giorno 20/02/2023, il cui verbale è depositato agli atti e nel quale si legge in particolare che la richiesta di proroga/rinnovo temporaneo è stata " (...) *analizzata anche sulla base e in funzione di una possibile fattibilità di una alternativa localizzativa avanzata dalla Ditta al Comune e ubicata in via A.Moro sempre a Felino. Fattibilità quindi che è stata analizzata e valutata preliminarmente nell'ambito di una specifica conferenza dei servizi preliminare (di cui all' art. 14 c.3 della L.241/9 smi), indetta e convocata dal Comune di Felino nelle sedute del 03/02/2023 e del 13/02/2023 (...)* In sintesi la conferenza di Servizi preliminare ha ritenuto che la proposta della Ditta SANI RINO per il sito individuato in via Aldo Moro, 3 a Felino, per la delocalizzazione dell'attività di rifiuti non pericolosi sia, almeno per la parte di territorio localizzata in fascia fluviale C, fattibile con delle condizioni. E' emerso che la procedura da attivare per il trasferimento dell'attività di rifiuti non pericolosi in via Aldo Moro, 3 necessita di un procedimento unico ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. b) della L.R. 24/2017 con una contestuale procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e il recepimento di tutti i titoli abilitativi costruttivi e gestionali di merito, una procedura quindi abbastanza complessa. Nella proposta avanzata dalla Ditta per il sito di via A. Moro non è prevista la delocalizzazione dell'attività di betonaggio e lavorazioni inerti, per la quale è ancora da individuare un sito idoneo. Resta peraltro ancora in itinere, così come declinato dalla Ditta nella sua documentazione d'istanza, l'effettivo destino e possibilità di sfruttamento dell'areale di Moletolo-Parma.";

- che nel medesimo verbale inoltre viene richiamato il nuovo cronoprogramma proposto dalla Ditta, di seguito testualmente riportato, sul quale in sede di conferenza è stata raggiunta una condivisione:

**Per l'attività di recupero dei rifiuti da delocalizzare presso l'area individuata presso Via Aldo Moro in Comune di Felino:**

1. presentazione istanza art. 53: entro 15 giugno 2023
- 1.bis. Presentazione piano di ripristino dell'area con cronoprogramma: Settembre 2023
2. ottenimento presunto autorizzazioni: 15 dicembre 2023 (\*)

3. realizzazione impianto: 10 mesi dall'ottenimento autorizzazioni (15 ottobre 2024)
4. trasferimento, avvio ripristino e avvio attività nel nuovo sito: 5 mesi dalla conclusione lavori (13 marzo 2025)

**TERMINE = 13/03/2025**

**Per l'attività di produzione calcestruzzo e lavorazione inerti:**

- a) individuazione area: entro fine aprile 2024
- b) presentazione studio di fattibilità per nuova area: entro fine settembre 2024
- c) all'esito della verifica sub b) presentazione domande di autorizzazione e ottenimento delle stesse, realizzazione impianto e avvio attività, con contestuale svuotamento impianto Via Galilei e completo ripristino area rifiuti e area betonaggio: giugno 2026

**TERMINE = 30/06/2026**

*(\* tempistica non dipendente dal richiedente e pertanto da non considerarsi tassativa, salvo che l'eventuale ritardo sia imputabile all'operato della Ditta)*

- alla luce delle motivazioni e degli elementi documentali forniti dalla Ditta, compreso il cronoprogramma, oltre che a quanto definito fattibile nella conferenza preliminare del Comune di Felino (di cui all' art. 14 c.3 della L.241/9 smi), nell'ambito della conferenza dei servizi decisoria sono state inoltre considerate due possibili alternative temporali "(...) la concessione di rinnovo temporaneo/ proroga di 2 anni delle attività localizzate in via G. Galilei e cioè fino al 13/03/2025, con la condizione di un passaggio temporale intermedio volto a considerare e ammettere, a seguito di effettiva individuazione dell'area per la delocalizzazione dell'ultimo stralcio delle attività afferenti alla produzione del calcestruzzo e alla lavorazione inerti, un diverso e più prolungato termine finale di adeguamento complessivo che tuttavia non potrà andare oltre al 30.06.2026.

*Oppure considerare da subito una proroga al 30.06.2023 con il rispetto del cronoprogramma condiviso (...)"*

**PRESO ATTO** quindi dei pareri espressi in sede di conferenza dei servizi del 20.02.2023, nello specifico:

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest**  
**P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

**Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370**

**Il Comune di Felino** “*esprime per la proroga parere favorevole e condividendo entrambe le possibili declinazioni nei termini della proroga e comunque sulla base delle attività individuate dal cronoprogramma.*”

**La Provincia di Parma** “*alla luce di quanto esposto, come già detto esprime parere favorevole alla concessione della proroga, anche nei termini del cronoprogramma presentato. Ricorda altresì che l’istanza per la presentazione del Procedimento unico ai sensi dell’art. 53, comma 1, lett. b) della L.R. 24/2017 per il sito di via A. Moro, dovrà essere presentata anche alla luce dei contenuti aggiuntivi presenti nella Circolare della Regione Emilia Romagna del 25/11/2022.*”

**AUSL Dipartimento di Sanità pubblica** “*esprime parere favorevole, condividendo la necessità di tenere monitorata la situazione in termini temporali, seppur condividendo entrambe le possibili declinazioni di proroga osservate dalla SAC.*”;

**l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale – Sede di Parma** “*esprime parere favorevole anche nei termini del cronoprogramma presentato e per entrambe le possibili declinazioni di proroga. Richiede inoltre che tale cronoprogramma sia ricompreso oltre che nel rinnovo di AUA anche nel Procedimento unico ai sensi dell’art. 53, comma 1, lett. b) della L.R. 24/2017.*”

#### **PRESO ATTO INOLTRE CHE:**

**l’Autorità di Bacino del fiume Po**, regolarmente invitata alla conferenza dei servizi, non ha partecipato ad entrambe le due sedute e nulla ha comunicato nel merito, pertanto il suo parere si intende favorevolmente accolto per silenzio assenso ai sensi dell’art.20 della legge 241/90 e s.m.i.;

**Il Comando dei Vigili del Fuoco** con nota prot acquisita al prot. n.1697 del 30/1/23 comunica che “*(..) in riferimento alla convocazione della Conferenza dei Servizi in oggetto, acquisita da questo Comando con prot. 579 del 16/01/2023, si comunica l’indisponibilità di personale tecnico di questo Comando per partecipare all’incontro. Si fa presente che per l’attività soggetta a controllo dei VV.F. n. 13.1.A (Distributori di carburanti liquidi (P.I.> 65 °C), tramite contenitori < 9 mc) di cui all’Allegato I del D.P.R. 151/2011, risulta agli atti di questo Comando la S.C.I.A. di cui all’art.4 del decreto citato con prot.n. 6130 del 23/04/2019 con scadenza 23/04/2024*”

- Arpae APAO-ST di Parma con prot. n. PG/2023/38166 del 03/03/2023 redige la propria relazione tecnica di merito, che si allega alla presente quale parte integrante;

#### CONSIDERATO CHE:

1. la Ditta risulta autorizzata con procedimento unico n. 4108 del 13/03/2017;
2. l'attività industriale consiste nel "Produzione di conglomerato cementizio e recupero rifiuti "
3. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
4. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
5. è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico;

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative al rinnovo temporaneo dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

#### DETERMINA

#### DI RINNOVARE

temporaneamente, per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i., **l'atto di adozione di AUA con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1295 del 13/03/2017, emesso da Arpae SAC di Parma e recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con Provvedimento finale Provvedimento finale n. 4108 del 13/03/2017, a favore della Ditta SANI RINO S.N.C. DI SANI ALFREDO & C. con Socio Amministratore e gestore il sig. Sani Alfredo con sede legale in Comune di Felino (PR), Via Aldo Moro, 13/B, C.A.P. 43035 e stabilimento sito in Comune di Felino (PR), Via G. Galilei, relativamente all'esercizio dell'attività di "Produzione di calcestruzzo e recupero rifiuti", esclusivamente per i titoli abilitativi sotto elencati:**

**autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**

**autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**

**comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

**comunicazione per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata, ;**

**alle seguenti vincolanti condizioni:**

- A. rispetto del cronoprogramma di seguito riportato, con relativa puntuale rendicontazione dei singoli stadi raggiunti nell'ambito di ogni attività di delocalizzazione (attività di recupero dei rifiuti e attività di produzione calcestruzzo e lavorazione inerti), entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza definita da cronoprogramma per ogni singolo stadio.

**Per l'attività di recupero dei rifiuti da delocalizzare presso l'area individuata presso Via Aldo Moro in Comune di Felino:**

1. presentazione istanza art. 53 della L.R. 24/2017: entro 15 giugno 2023
- 1.bis. Presentazione piano di ripristino dell'area con cronoprogramma: Settembre 2023
2. ottenimento autorizzazioni: 15 dicembre 2023 *(tempistica non dipendente dalla Ditta richiedente e pertanto da non considerarsi tassativa, salvo che l'eventuale ritardo sia imputabile all'operato della stessa Ditta)*
3. realizzazione impianto: 10 mesi dall'ottenimento autorizzazioni (15 ottobre 2024)
4. trasferimento, avvio ripristino e avvio attività nel nuovo sito: 5 mesi dalla conclusione lavori (13 marzo 2025)

**TERMINE = 13/03/2025**

**Per l'attività di produzione calcestruzzo e lavorazione inerti:**

- a) individuazione area: entro fine aprile 2024
- b) presentazione studio di fattibilità per nuova area: entro fine settembre 2024
- c) all'esito della verifica sub b) presentazione domande di autorizzazione e ottenimento delle stesse, realizzazione impianto e avvio attività, con contestuale svuotamento impianto Via Galilei e completo ripristino area rifiuti e area betonaggio: giugno 2026

**TERMINE = 30/06/2026**

B. L'avvio della prima fase di trasferimento (attività di recupero dei rifiuti), dovrà prevedere l'avvio contestuale del ripristino dei luoghi, il completamento della delocalizzazione (con anche l'attività di produzione calcestruzzo e lavorazione inerti), dovrà prevedere il contestuale ripristino complessivo dei luoghi come da normativa vigente.

C. Nei 90 giorni precedenti alla scadenza dei termini afferenti alla delocalizzazione completa dell'attività di recupero rifiuti (13.03.2025), è necessario che la Ditta presenti istanza di modifica della presente AUA temporanea al fine di permettere il recepimento del nuovo assetto gestionale sul sito.

**SI STABILISCE INOLTRE DI SUBORDINARE il presente atto:**

#### MATRICE RIFIUTI

Si prescrive che:

1. possono essere conferiti e trattati esclusivamente i rifiuti non pericolosi di seguito elencati, per l'esercizio delle operazioni di recupero in procedura semplificata, nel rispetto delle seguenti condizioni:

Tipologia D.M. 5/2/98	Codici EER	Attività di recupero	Quantitativi (t/a)	Quantitativi (mc/a)	Quantità istantanea (mc)	Quantità istantanea (t)
7.1	101311 - 170101 - 170102 - 170103 - 170107 - 170802 - 170904 - 200301	R13 - R5	44.000	22.000	5.860	11.720
7.2	010399 - 010410 - 010413 - 010408	R13 - R5	1.000	500	240	480
7.4	101203 - 101206 - 101208	R13	1.000	500	240	480
7.6	200301 - 170302	R13 - R5	10.000	5.000	360	720

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
 Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest  
 P.le della Pace, 1 - CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC [aopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aopr@cert.arpa.emr.it)

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

7.11	170508	R13 – R5	5.000	2.500	240	480
7.31	020199 – 020401	R13	6.000	3.000	240	480
7.31- bis	170504	R13	15.000	7.500	3.240	6.480
9.1	030101 - 030199 - 030105 - 150103 - 170201 - 191207 - 200138 - 200301	R13	200	200	100	200

Per una potenzialità complessiva (R5 - R13) annuale pari a 82.200 t/anno;

una potenzialità di recupero (R5) annua pari a 60.000 t/anno;

una potenzialità di recupero (R5) giornaliera pari a 273 t/giorno (considerando 220 gg. lav./anno);

una quantità istantanea di materiale lavorato pari 4.125 mc – 8.250 t.

I quantitativi in stoccaggio istantaneo devono rispettare i limiti imposti dall'art. 6 comma 3 del DM 5/2/98 per l'attività di messa in riserva, pari al 70% delle quantità massime di cui all'allegato 4 allo stesso decreto.

Debbono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

2. L'attività di recupero di che trattasi dovrà essere eseguita nel rigoroso rispetto della normativa in materia di:
  - urbanistica ed edilizia;
  - inquinamento atmosferico;
  - prevenzione incendi;
  - smaltimento acque di scarico;
  - inquinamento acustico;
  - sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
  - nel rispetto dei diritti di terzi;
3. a quanto indicato nelle conclusioni dei lavori della Conferenza dei servizi del 20/02/2023
4. di vincolare la validità dell'iscrizione, per quanto riguarda le emissioni elettromagnetiche della linea elettrica, al rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81/2008 che fissa in 4 ore l'esposizione massima dei lavoratori;
5. di vincolare la validità del presente atto ad eventuali pronunciamenti e indicazioni che nel frattempo saranno emanati dalla Regione Emilia-Romagna;

6. la ditta è tenuta a svolgere la propria attività secondo quanto dichiarato nella comunicazione e conformemente alle modalità previste dal Decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
7. per la fase di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate operata sui rifiuti presenti nel centro dovrà essere utilizzato quale impianto di frantumazione di rifiuti inerti il mezzo fisso di proprietà della ditta tipo "UFS 100", identificato con matricola n.10015;
8. deve essere tenuto un apposito registro, sul quale saranno annotate le date di utilizzo del frantumatore in sito, e riportante le seguenti informazioni: data inizio e termine della campagna, tipologia dei rifiuti trattati e loro provenienza, tipo (codice EER) e quantitativo di rifiuto trattato, tipo e quantitativo dei materiali prodotti, test di cessione dei materiali prodotti;
9. i rifiuti in ingresso all'impianto, per i quali viene autorizzata la sola messa in riserva (R13), dovranno provenire esclusivamente da ditte che producono effettivamente il rifiuto medesimo e non da ditte detentrici del rifiuto, già a loro volta autorizzate o iscritte per la sola operazione R13, secondo quanto disposto dal DM 5/2/1998 e s.m.i.;
10. i rifiuti per i quali viene svolta la sola attività di messa in riserva (R13) potranno restare in deposito per un **periodo massimo di un anno dal loro conferimento**, e dovranno essere avviati ad idoneo impianto di recupero, avvalendosi di mezzi e/o ditte autorizzate al trasporto e mediante regolare emissione di formulario, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 193 del D.Lgs 152/2006 e smi. Resta fatta salva la possibilità di avviare ad impianto di smaltimento autorizzato, se non recuperabile, la frazione minima che residua dalla cernita effettuata presso l'impianto;
11. dovrà comunque essere mantenuta la separazione tra rifiuti appartenenti a tipologie diverse;
12. l'attività di recupero (R5), esercitata conformemente a quanto previsto per le tipologie 7.1 - 7.2 - 7.6 - 7.11 dell'allegato 1 suballegato 1 del D.M. 5/2/98 e smi, deve garantire l'ottenimento di prodotti/materie prime secondarie con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate. In particolare non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle delle materie prime vergini;
13. l'attività di recupero (R5) sui rifiuti cod. EER 170302 (tipologia 7,6) viene esercitata conformemente a quanto previsto dal DM 69/2018, recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di

conglomerato bituminoso, secondo quanto dichiarato nella comunicazione acquisita con protocollo Arpae PGPR/2018/24992 del 26/11/2018;

14. in adempimento a quanto previsto all'articolo 9 del D.M. 5/2/98 e s.m.i., la ditta dovrà procedere all'effettuazione del "test di cessione" con le modalità e la frequenza ivi indicate, a tal proposito si rammenta che la relativa fase di campionamento dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto dal medesimo art. 9 del citato Decreto Ministeriale; essa sarà effettuata a cura di un tecnico abilitato che redigerà apposito verbale di prelievo da allegare all'esito del test di cessione;
15. I test di cessione dovranno essere effettuati su ciascuna delle tipologie di rifiuto per cui esso è richiesto dal D.M. 5/2/98 e s.m.i. e comunque prima che il rifiuto o il materiale ottenuto dal trattamento di frantumazione esca dal centro di stoccaggio destinato a successivo riutilizzo;
16. I test di cessione, con allegati i corrispondenti verbali di prelievo, debbono essere conservati per l'intera durata dell'Autorizzazione presso la sede dell'impianto a disposizione dell'Autorità di controllo, essi saranno ordinati cronologicamente e sul frontespizio di ogni certificato dovrà essere trascritto ed evidenziato il riferimento alla corrispondente operazione di scarico sul registro di cui all'articolo 190 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (rifiuti, N° operazione e data);
17. i test di cessione devono essere eseguiti su un campione ottenuto nella stessa forma fisica prevista nelle condizioni finali d'uso ed essere effettuati all'inizio dell'attività e, successivamente, ogni due anni e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero dei rifiuti;
18. i test di cessione devono essere comunque eseguiti ogni qualvolta vari l'omogeneità della tipologia dei rifiuti trattati, e soprattutto ogni qualvolta si proceda al trattamento di residui di demolizione di strutture destinate a lavorazioni industriali ed artigianali non assimilabili per tipologia ad attività domestica e/o commerciale;
19. per i rifiuti classificati con "codici specchio" (contenenti nella voce descrittiva la frase "diversi da....." ) dovrà essere certificata e dimostrata, prima della loro accettazione nell'impianto e presa in carico, la non pericolosità e la corretta corrispondenza dello specifico rifiuto con la definizione del codice EER assegnato, ai sensi di quanto stabilito dall'art.8 commi 4 e 5 del DM 5/2/98 e s.m.i.; il relativo campionamento dovrà essere effettuato da personale tecnico abilitato, il referto analitico dovrà riportare il giudizio e le metodiche utilizzate e ad esso dovrà essere sempre allegata copia del verbale di prelievo debitamente timbrata e firmata dal soggetto che lo ha effettuato;

20. i prodotti ottenuti debbono essere utilizzati nel rispetto delle indicazioni di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
21. presso l'impianto dovranno essere conservati ed aggiornati i registri di carico/scarico ed i formulari di trasporto, a disposizione degli Organi di Controllo nel rispetto delle indicazioni di cui al D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
22. fatte salve eventuali ulteriori proroghe che potranno essere emanate, la Ditta dovrà presentare un aggiornamento della comunicazione effettuata in procedura semplificata, adeguando la propria attività a quanto previsto dal DM Transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152, che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, i cui termini sono stati prorogati dalla Legge del 24.02.2023 n. 14 di conversione del decreto Milleproroghe 2023 (n. 198/2022);
23. devono essere messi a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuale necessari a tutelare la loro salute ed incolumità a fronte di rischi non altrimenti eliminabili in particolare per quanto riguarda il rischio di danni da rumore ed il rischio dovuto alle polveri;
24. deve essere garantita la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischio di danni da rumore e da polveri;
25. qualora l'attività della presente autorizzazione rientri tra quelle indicate dal D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 e s.m.i., la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.F. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente e comunque dovrà conformarsi a quanto evidenziato dalla nota acquisita al prot n.1697 del 30/01/23 del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco citata in premessa alla presente determinazione e che si riporta ulteriormente di seguito:

*"In riferimento alla convocazione della Conferenza dei Servizi in oggetto, acquisita da questo Comando con prot. 579 del 16/01/2023, si comunica l'indisponibilità di personale tecnico di questo Comando per partecipare all'incontro. Si fa presente che per l'attività soggetta a controllo dei VV.F. n. 13.1.A (Distributori di carburanti liquidi (P.I.> 65 °C), tramite contenitori < 9 mc) di cui all'Allegato I del D.P.R. 151/2011, risulta agli atti di questo Comando la S.C.I.A. di cui all'art.4 del decreto citato con prot.n. 6130 del 23/04/2019 con scadenza 23/04/2024";*

26. entro il 30 aprile di ciascun anno deve essere effettuato il versamento del diritto di iscrizione annuale di cui al comma 6 dell'art. 214 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M. 350/98, e secondo le disposizioni previste dal tariffario Arpae, il mancato versamento di suddetto diritto comporta la sospensione dell'iscrizione nei registri provinciali. A tal fine, ogni anno, Arpae provvederà ad inviare alla ditta, a mezzo PEC, bollettino PagoPA in tempi congrui per consentire il versamento entro il predetto termine. Il versamento dovrà essere effettuato tramite piattaforma Payer - PagoPA ad A.r.p.a.e. dell'Emilia-Romagna, Via Po n. 5 - 40139 Bologna, indicando i seguenti elementi:

- causale: Iscrizione Registro Rifiuti Recuperabili per l'anno 20\_\_;
- classe attività (DM 350/98);
- Ragione sociale, P.IVA, indirizzo impianto;
- SAC della provincia di pertinenza;

**per gli scarichi idrici di specifica competenza che si individua come di seguito:**

**S3 (come indicato nella documentazione di istanza): -**

tipo di refluo scaricato: acque meteoriche di dilavamento dei piazzali (provenienti anche da tre vasche di decantazione anteposte ai punti di convogliamento delle acque S1, S2 e S3) previo trattamento in sedimentatore verticale e disoleatore e quindi vasca per riutilizzo per umidificare i cumuli di rifiuti e solo l'eventuale troppo pieno della vasca verrà scaricato in acque superficiali; per gli scarichi idrici

- corpo idrico ricettore: fosso di scolo indi Torrente Baganza;
- bacino: Torrente Baganza;
- volume scaricato: 8.900 mc/anno;
- portata massima: 154 l/s;

nel rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nei verbali della cds allegati al presente, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni per lo scarico S3:

1) I reflui dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dello stesso e dell'ambiente circostante e dei valori limite di emissione stabiliti dall'art.101 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/06, nello specifico dalla tabella 3 allegato 5 della parte terza.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest**  
**P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC [aoopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aoopr@cert.arpa.emr.it)**

**Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370**

2) Nel rispetto dell'art. 9 dell'Allegato 4 alle Norme del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con delibera di Consiglio Provinciale n.118 del 22.12.2008, nelle aree di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B non sono ammessi nuovi depositi e stoccaggi di rifiuti, così come definiti dalle specifiche normative di riferimento vigenti. Nel caso di depositi e stoccaggi di rifiuti esistenti, dovranno essere rispettati i disposti del secondo capoverso dell'art. 9 sopracitato.

3) La rete interna di scarico deve mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici.

4) La Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sullo scarico: a) cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato; b) date di inizio e fine dell'intervento. Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno.

5) La Ditta dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare dello scarico, riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione degli eventuali fanghi o comunque residui di depurazione prodotti. Tale relazione annuale dovrà essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione di cui sopra oppure, in alternativa a tale inserimento, la Ditta potrà indicare direttamente nel predetto registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate. In ogni caso il registro dovrà comunque contenere copia dell'attestato di trasporto e consegna a smaltimento degli eventuali rifiuti di depurazione prodotti e smaltiti.

6) Lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibili con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso.

7) Qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una

richiesta di modifica dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione.

8) La Ditta dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione della rete fognaria, del sistema di trattamento e dello scarico, conservando presso l'impianto la documentazione attestante le operazioni svolte. I residui della depurazione dovranno essere gestiti rispettando le norme indicate in materia di rifiuti e disciplinate in particolare dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

9) Lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione, nel rispetto dei diritti di terzi.

10) In caso si verificano imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento dovrà esserne data immediata comunicazione, ad ARPAE SAC e Sezione Provinciale di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.

11) Considerato che l'attività e le sue strutture rientrano nell'ambito della delimitazione delle fasce fluviali del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale alla luce di quanto disciplinato dal medesimo Piano e da quanto disciplinato dal P.A.I., con particolare riferimento a quanto previsto dalle "Norme di Attuazione" e per il rispetto delle prescrizioni tecniche di cui alla specifiche direttive settoriali, la presente autorizzazione provvisoria deve necessariamente rispettare quanto in esse contenuto.

12) In particolare e nello specifico andrà previsto che le eventuali strutture civili, gli impianti elettrici e le attrezzature elettromeccaniche debbano essere protetti dal danneggiamento durante eventi di piena con tempo di ritorno pari a T2 (non inferiore al tempo di ritorno assunto per la delimitazione della fascia B), secondo quanto prescritto nel punto 4.2.2. della "Direttiva per la riduzione del rischio idraulico degli impianti di trattamento delle acque reflue e delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ubicati nelle fasce fluviali "A" e "B" e nelle aree in dissesto idrogeologico "Ee" ed "Eb".

13) Entro la delimitazione delle fasce fluviali, il P.A.I. persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.

14) Relativamente alla disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, il Titolare dello scarico dovrà garantire l'assoluta non interferenza, del proprio scarico, con

la fascia di rispetto dei 200 metri di raggio da eventuali punti di captazione e/o derivazione di acque destinate ad un uso idropotabile

per le emissioni in atmosfera per cui è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

**EMISSIONE N. 01 – Unità di frantumazione autonoma e trasferibile tipo UFS 100**

Le polveri derivanti dall'attività di frantumazione devono essere abbattute con idoneo impianto di abbattimento, costituito nel caso specifico da dispositivo di nebulizzazione dell'acqua. Tale impianto di abbattimento deve essere dotato di un sistema automatico che provvederà all'arresto dell'impianto in caso di insufficiente pressione dell'acqua.

Durata ore/giorno	4	h
Durata giorni/anno	220	giorni

**EMISSIONE N.02 – Motore di servizio a gasolio per autotrazione**

Durata ore/giorno	4	h
Durata giorni/anno	220	g
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ):	4000	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di carbonio:	650	mg/Nm <sup>3</sup>
Polveri	130	mg/Nm <sup>3</sup>
<p>I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 5% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa. Concentrazione massima ammessa di inquinanti determinati a motore accelerato a 1.500 giri/minuto, in condizioni termiche ed a generatore disinserito o ad una tensione di 380 V e zero Ampere erogati. Durante le analisi per la verifica dei limiti sopra riportati, in alternativa alle condizioni sopra specificate, potranno essere annotate le condizioni di marcia dell'impianto</p>		

l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
 Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest  
 P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC [aoppr@cert.arpae.emr.it](mailto:aoppr@cert.arpae.emr.it)

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nelle indicazioni tecnico operative allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare, anche alle seguenti disposizioni:

**EMISSIONE E03: - "Aspirazioni silos stoccaggio cemento e impianto di betonaggio" (emissione autorizzata)**

I gas polverosi che si generano nella fase di carico del cemento nei silos devono essere captati e convogliati prima dello scarico in atmosfera ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare. La movimentazione del cemento dovrà essere effettuata tramite coclee, la velocità di trasporto ed il conseguente flusso di carico dell'autobetoniera dovrà essere tale da non causare alcuna dispersione all'esterno

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	6000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata ore/giorno	2	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	9	m
Materiale particellare	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.Lgs. 152/06 e s.m.i., all' emissione E03 debbono avere una periodicità annuale.

Per gli impianti definiti scarsamente rilevanti, il Gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

**Al fine del contenimento delle emissioni diffuse dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:**

1. I piazzali di manovra/transito mezzi, come anche le aree di stoccaggio rifiuti e materiali recuperati, dovranno essere mantenuti puliti e umidi, secondo le necessità stagionali e quotidiane;

2. dovranno essere utilizzati sistemi di irrorazione ed umidificazione dei cumuli del materiale sia ancora da frantumare che frantumato;
3. nelle fasi di movimentazione del materiale dovranno essere limitate le altezze di caduta;
4. il trasporto del materiale che può dare origine a dispersione aeree, dovrà essere effettuato utilizzando mezzi con cassoni telonati oppure mantenendo il materiale opportunamente umido;
5. la velocità di transito dovrà essere limitata (< 40 km/h) per evitare fenomeni di sollevamento e risospensione delle polveri;
6. i lavori dovranno essere sospesi durante le giornate ventose (velocità del vento > 6 m/s);
7. i mezzi in sosta in attesa di carico dovranno essere a motore spento compatibilmente con la sicurezza dei lavoratori e/o con le necessità operative di carico.

Il deposito temporaneo dei fanghi dovrà essere dotato di copertura (ad es. tramite telonatura)

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

<b>Generale</b>	
Ragione sociale:	SANI RINO S.N.C. DI SANI ALFREDO & C
Partita IVA/Codice fiscale:	219330347
Sede legale:	via Aldo Moro, 13/B Comune di Felino (PR)
Gestore:	Sani Alfredo
Sede locale impianti:	Via Galilei Comune di Felino (PR)
Lat WGS84:	
Long WGS84:	
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Produzione di conglomerato cementizio e recupero rifiuti
Settore attività CRIAER:	4.8
<b>Indicatori di attività</b>	

Indicatore 1:	Rifiuti trattati [t/anno]
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	come autorizzato ex art. 216 D.Lgs. 152/2006 [t/anno]
<b>Parametri di esercizio</b>	
Giorni/anno funzionamento:	220
Altezza media sbocco emissione:	9 m
Temperatura media emissioni:	450K
<b>Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni</b>	
PM (Materiale Particellare):	49 Kg/anno
Ossidi di azoto (NOx):	: 728 Kg/anno
Monossido di carbonio (CO):	118 Kg/anno
Biossido di carbonio (CO <sub>2</sub> ):	46445 Kg/anno

#### **Prescrizioni e considerazioni di carattere generale**

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati (mettere solo quelli degli inquinanti):

**Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni**

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Anidride Carbonica (CO2)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi	

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;

altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;

per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo

inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

**Per il rumore** al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Felino espresso in sede di CDS del 20/02/2023 e nel parere di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica espresso in sede di CDS del 20/02/2013 riportati in premessa;

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Unione Pedemontana Parmense si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera, rifiuti, scarichi dei reflui e rumore. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Unione Pedemontana Parmense.

**L'AUA temporanea esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e fino al 30.06.2026 sulla base di quanto sopra determinato e condizionato al puntuale rispetto del cronoprogramma condiviso, oltre che di tutte le prescrizioni indicate.**

**Il mancato rispetto di una delle soprarichiamate condizioni vincolanti e relative tempistiche del cronoprogramma, comporterà il decadimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale temporanea, fatte salve giustificate e oggettive motivazioni non imputabili all'operato della Ditta.**

Il presente atto è trasmesso al SUAP Unione Pedemontana Parmense, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Felino, AUSL Dipartimento di Sanità pubblica, Provincia di Parma, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale – Sede di Parma, Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Autorità di Bacino del Fiume Po.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna  
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest  
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC [coopr@cert.arpa.emr.it](mailto:coopr@cert.arpa.emr.it)**

**Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370**

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Unione Pedemontana Parmense all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

*Istruttore di riferimento Silvia Spagnoli*

*Rif. Sinadoc: 2022/40094*

Il Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di Parma  
Paolo Maroli

*(documento firmato digitalmente)*

Sinadoc n.40094/2022

Ovest

Arpae SAC  
Servizio Autorizzazioni Concessioni Area

*Posta interna*

**Oggetto: Rif SUAP 1583/2022 - Istanza di rinnovo Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i.**

**- Ditta SANI RINO S.N.C. DI SANI ALFREDO & C. per l'insediamento in Comune di Felino, Via Galilei  
- Relazione tecnica.**

In riferimento alla domanda in oggetto, presentata per il rinnovo dell'autorizzazione relativa all'impianto produttivo, autorizzato da Arpae SAC di Parma con DET-AMB-2017-1295 del 13/03/2017, alla ditta SANI RINO S.N.C. DI SANI ALFREDO & C., si esprime quanto di seguito riportato

Preso visione della documentazione relativa alla pratica in oggetto:

trasmessa dalla ditta ed acquisita da Arpae con protocolli PG/2022/206203 del 16/12/2022 e PG/2023/10665 del 20/01/2023;

delle successive integrazioni inviate a seguito della CdS del 26/01/23, acquisite da Arpae con prot. PG/2023/25123 del 10/02/2023.

si prende atto che:

la Ditta SANI RINO S.N.C. DI SANI ALFREDO & C. è titolare di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013, in riferimento ai seguenti titoli:

- comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti in procedura semplificata per ai sensi dell'art. 216 DLgs 152/2006 e s.m.i.
- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

**Area Prevenzione Ambientale Ovest**

**Sede di Parma via Spalato 2 | Cap | tel +39 0521/976111 | PEC [aopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aopr@cert.arpa.emr.it)**

**Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370**

il presente rinnovo viene presentato dichiarando l'invarianza delle condizioni di esercizio, fatto salvo quanto comunicato relativamente alla matrice rifiuti con pratica assunta al protocollo ARPAAE n.23246/2018 in data 30/10/2018 (integrazioni assunte al prot. 24992/2018 in data 26/11/2018), relativa all'adeguamento al DM 28/03/2018 n. 69 "Regolamento di disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) di conglomerato bituminoso - Attuazione articolo 184-ter, comma 2, Dlgs 152/2006",

Per quanto di competenza e limitatamente agli atti presentati si esprime **nulla osta** al progetto con le seguenti considerazioni e prescrizioni, relative alle diverse matrici ambientali:

#### MATRICE RIFIUTI

Si prescrive che:

1. possono essere conferiti e trattati esclusivamente i rifiuti non pericolosi di seguito elencati, per l'esercizio delle operazioni di recupero in procedura semplificata, nel rispetto delle seguenti condizioni:

Tipologia D.M. 5/2/98	Codici EER	Attività di recupero	Quantitativi (t/a)	Quantitativi (mc/a)	Quantità istantanea (mc)	Quantità istantanea (t)
7.1	101311 - 170101 - 170102 - 170103 - 170107 - 170802 - 170904 - 200301	R13 - R5	44.000	22.000	5.860	11.720
7.2	010399 - 010410 - 010413 - 010408	R13 - R5	1.000	500	240	480
7.4	101203 - 101206 - 101208	R13	1.000	500	240	480
7.6	200301 - 170302	R13 - R5	10.000	5.000	360	720
7.11	170508	R13 - R5	5.000	2.500	240	480
7.31	020199 - 020401	R13	6.000	3.000	240	480

7.31- bis	170504	R13	15.000	7.500	3.240	6.480
9.1	030101 - 030199 - 030105 - 150103 - 170201 - 191207 - 200138 - 200301	R13	200	200	100	200

Per una potenzialità complessiva (R5 - R13) annuale pari a 82.200 t/anno;  
 una potenzialità di recupero (R5) annua pari a 60.000 t/anno;  
 una potenzialità di recupero (R5) giornaliera pari a 273 t/giorno (considerando 220 gg. lav./anno);  
 una quantità istantanea di materiale lavorato pari 4.125 mc – 8.250 t.

2. la ditta è tenuta a svolgere la propria attività secondo quanto dichiarato nella comunicazione e conformemente alle modalità previste dal Decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
3. per la fase di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate operata sui rifiuti presenti nel centro dovrà essere utilizzato quale impianto di frantumazione di rifiuti inerti il mezzo fisso di proprietà della ditta tipo "UFS 100", identificato con matricola n.10015;
4. deve essere tenuto un apposito registro, sul quale saranno annotate le date di utilizzo del frantumatore in sito, e riportante le seguenti informazioni: data inizio e termine della campagna, tipologia dei rifiuti trattati e loro provenienza, tipo (codice EER) e quantitativo di rifiuto trattato, tipo e quantitativo dei materiali prodotti, test di cessione dei materiali prodotti;
5. i rifiuti in ingresso all'impianto, per i quali viene autorizzata la sola messa in riserva (R13), dovranno provenire esclusivamente da ditte che producono effettivamente il rifiuto medesimo e non da ditte detentrici del rifiuto, già a loro volta autorizzate o iscritte per la sola operazione R13, secondo quanto disposto dal DM 5/2/1998 e smi;
6. i rifiuti per i quali viene svolta la sola attività di messa in riserva (R13) potranno restare in deposito per un **periodo massimo di un anno dal loro conferimento**, e dovranno essere avviati ad idoneo impianto di recupero, avvalendosi di mezzi e/o ditte autorizzate al trasporto e mediante regolare emissione di formulario, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 193 del D.Lgs 152/2006 e smi. Resta fatta salva la possibilità di avviare ad impianto di smaltimento autorizzato, se non recuperabile, la frazione minima che residua dalla cernita effettuata presso l'impianto;

7. dovrà comunque essere mantenuta la separazione tra rifiuti appartenenti a tipologie diverse;
8. l'attività di recupero (R5), esercitata conformemente a quanto previsto per le tipologie 7.1 - 7.2 - 7.6 - 7.11 dell'allegato 1 suballegato 1 del D.M. 5/2/98 e smi, deve garantire l'ottenimento di prodotti/materie prime secondarie con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate. In particolare non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle delle materie prime vergini;
9. l'attività di recupero (R5) sui rifiuti cod. EER 170302 (tipologia 7.6) viene esercitata conformemente a quanto previsto dal DM 69/2018, recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso, secondo quanto dichiarato nella comunicazione acquisita con protocollo Arpae PGPR/2018/24992 del 26/11/2018;
10. In adempimento a quanto previsto all'articolo 9 del D.M. 5/2/98 e smi, la ditta dovrà procedere all'effettuazione del "test di cessione" con le modalità e la frequenza ivi indicate, a tal proposito si rammenta che la relativa fase di campionamento dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto dal medesimo art. 9 del citato Decreto Ministeriale; essa sarà effettuata a cura di un tecnico abilitato che redigerà apposito verbale di prelievo da allegare all'esito del test di cessione;
11. I test di cessione dovranno essere effettuati su ciascuna delle tipologie di rifiuto per cui esso è richiesto dal D.M. 5/2/98 e smi e comunque prima che il rifiuto o il materiale ottenuto dal trattamento di frantumazione esca dal centro di stoccaggio destinato a successivo riutilizzo;
12. I test di cessione, con allegati i corrispondenti verbali di prelievo, debbono essere conservati per l'intera durata dell'Autorizzazione presso la sede dell'impianto a disposizione dell'Autorità di controllo, essi saranno ordinati cronologicamente e sul frontespizio di ogni certificato dovrà essere trascritto ed evidenziato il riferimento alla corrispondente operazione di scarico sul registro di cui all'articolo 190 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
13. i test di cessione devono essere comunque eseguiti ogni qualvolta vari l'omogeneità della tipologia dei rifiuti trattati, e soprattutto ogni qualvolta si proceda al trattamento di residui di demolizione di strutture destinate a lavorazioni industriali ed artigianali non assimilabili per tipologia ad attività domestica e/o commerciale;
14. Per i rifiuti classificati con "codici specchio" (contenenti nella voce descrittiva la frase "diversi da....." ) dovrà essere certificata e dimostrata, prima della loro accettazione nell'impianto e presa in carico, la non pericolosità e la corretta corrispondenza dello specifico rifiuto con la definizione del codice EER assegnato, ai sensi di quanto stabilito dall'art.8 commi 4 e 5 del DM 5/2/98 e smi; il relativo campionamento dovrà essere effettuato da personale tecnico abilitato, il referto analitico dovrà riportare il giudizio e le metodiche utilizzate e ad esso dovrà essere

sempre allegata copia del verbale di prelievo debitamente timbrata e firmata dal soggetto che lo ha effettuato;

15. i prodotti ottenuti debbono essere utilizzati nel rispetto delle indicazioni di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
16. presso l'impianto dovranno essere conservati ed aggiornati i registri di carico/scarico ed i formulari di trasporto, a disposizione degli Organi di Controllo nel rispetto delle indicazioni di cui al D. Lgs n. 152 del 03/04/2006 e smi
17. entro il termine del 3 maggio 2023, fatte salve eventuali ulteriori proroghe che potranno essere emanate, la Ditta dovrà presentare un aggiornamento della comunicazione effettuata in procedura semplificata, adeguando la propria attività a quanto previsto dal DM Transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152, che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale.

#### **MATRICE EMISSIONI IN ATMOSFERA**

Considerato che:

1. la Ditta risulta autorizzata con DET-AMB-2017-1295 del 13/03/2017;
2. l'attività industriale consiste nel "Produzione di conglomerato cementizio e recupero rifiuti "
3. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
4. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
5. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
6. è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

**EMISSIONE N. 01 – Unità di frantumazione autonoma e trasferibile tipo UFS 100**

Le polveri derivanti dall'attività di frantumazione devono essere abbattute con idoneo impianto di abbattimento, costituito nel caso specifico da dispositivo di nebulizzazione dell'acqua. Tale impianto di abbattimento deve essere dotato di un sistema automatico che provvederà all'arresto dell'impianto in caso di insufficiente pressione dell'acqua.

Durata ore/giorno	4	h
Durata giorni/anno	220	giorni

**EMISSIONE N.02 – Motore di servizio a gasolio per autotrazione**

Durata ore/giorno	4	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ):	4 000	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di carbonio:	650	mg/Nm <sup>3</sup>
Polveri	130	mg/Nm <sup>3</sup>
<p>I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 5% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.          Concentrazione massima ammessa di inquinanti determinati a motore accelerato a 1.500 giri/minuto, in condizioni termiche ed a generatore disinserito o ad una tensione di 380 V e zero Ampere erogati. Durante le analisi per la verifica dei limiti sopra riportati, in alternativa alle condizioni sopra specificate, potranno essere annotate le condizioni di marcia dell'impianto</p>		

si ritiene che

la ditta SANI RINO S.N.C. DI SANI ALFREDO & C., il cui Gestore è il Sig. Sani Rino, con sede legale in Via Calestano n. 1 nel Comune di Felino (PR), e impianti siti in Via Galilei nel Comune di Felino, debba rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandola alle seguenti ulteriori disposizioni:

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna  
 Area Prevenzione Ambientale Ovest  
 Sede di Parma via Spalato 2 | Cap | tel +39 0521/976111 | PEC [aoopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aoopr@cert.arpa.emr.it)

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**EMISSIONE E03: - "Aspirazioni silos stoccaggio cemento e impianto di betonaggio"**  
(emissione autorizzata)

I gas polverosi che si generano nella fase di carico del cemento nei silos devono essere captati e convogliati prima dello scarico in atmosfera ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare.

La movimentazione del cemento dovrà essere effettuata tramite coclee, la velocità di trasporto ed il conseguente flusso di carico dell'autobetoniera dovrà essere tale da non causare alcuna dispersione all'esterno

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	6 000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata ore/giorno:	2	h
Durata giorni/anno:	220	giorni
Altezza minima:	9	m
Materiale Particellare	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., all' emissione E03 debbono avere una periodicità annuale.

Per gli impianti di cui al **punto 6** del capitolo precedente, il Gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Al fine del contenimento delle emissioni diffuse dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

1. I piazzali di manovra/transito mezzi dovranno essere mantenuti puliti e umidi, secondo le necessità stagionali e quotidiane
2. dovranno essere utilizzati sistemi di irrorazione ed umidificazione dei cumuli del materiale sia ancora da frantumare che frantumato;
3. nelle fasi di movimentazione del materiale dovranno essere limitate le altezze di caduta;
4. il trasporto del materiale che può dare origine a dispersione aeree, dovrà essere effettuato utilizzando mezzi con cassoni telonati oppure mantenendo il materiale opportunamente umido;
5. la velocità di transito dovrà essere limitata per evitare fenomeni di sollevamento e risospensione delle polveri;
6. i lavori dovranno essere sospesi durante le giornate ventose (velocità del vento > 6 m/s);
7. i mezzi in sosta in attesa di carico dovranno essere a motore spento compatibilmente con la sicurezza dei lavoratori e/o con le necessità operative di carico.

Il deposito temporaneo dei fanghi dovrà essere dotato di copertura (ad es. tramite telonatura).

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

<b>Generale</b>	
Ragione sociale:	SANI RINO S.N.C. DI SANI ALFREDO & C
Partita IVA/Codice fiscale:	219330347
Sede legale:	Via Calestano n. 1 nel Comune di Felino
Gestore:	Sani Rino
Sede locale impianti:	Via Galilei nel Comune di Felino,
Coordinate UTM X:	
Coordinate UTM Y:	
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Produzione di conglomerato cementizio e recupero rifiuti
Settore attività CRIAER:	4.8
<b>Indicatori di attività</b>	

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Prevenzione Ambientale Ovest

Sede di Parma via Spalato 2 | Cap | tel +39 0521/976111 | PEC [aoopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aoopr@cert.arpa.emr.it)

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

Indicatore 1:	Rifiuti trattati [t/anno]
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	come autorizzato ex art. 216 D.Lgs. 152/2006 [t/anno]
<b>Parametri di esercizio</b>	
Giorni/anno funzionamento:	220
Altezza media sbocco emissione:	9 m
Temperatura media emissioni:	450 K
<b>Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni</b>	
PM (Materiale Particellare):	49 Kg/anno
Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> ):	728 Kg/anno
Monossido di carbonio (CO):	118 Kg/anno
Biossido di carbonio (CO <sub>2</sub> ):	46445 Kg/anno

### MATRICE SCARICHI IDRICI

Per gli scarichi idrici di specifica competenza che si individua come di seguito:

**S3** (come indicato nella documentazione di istanza):

- tipo di reflu scaricato: acque meteoriche di dilavamento dei piazzali (provenienti anche da tre vasche di decantazione anteposte ai punti di convogliamento delle acque S1, S2 e S3) previo trattamento in sedimentatore verticale e disoleatore e quindi vasca per riutilizzo per umidificare i cumuli di rifiuti e solo l'eventuale troppo pieno della vasca verrà scaricato in acque superficiali;

corpo idrico ricettore: fosso di scolo indi Torrente Baganza;

- bacino: Torrente Baganza;

- volume scaricato: 8.900 mc/anno;

- portata massima: 154 l/s;

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

**Area Prevenzione Ambientale Ovest**

**Sede di Parma via Spalato 2 | Cap | tel +39 0521/976111 | PEC [aoopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aoopr@cert.arpa.emr.it)**

*Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370*

Visto il D.Lgs. 152/06 Parte Terza e s.m.i.;

Vista la Delibera Regionale n. 1860 del 18/12/2006 in attuazione alla Delibera Regionale n. 286 del 14/02/2005;

limitatamente agli atti presentati, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, si accoglie favorevolmente l'istanza nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) I reflui dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dello stesso e dell'ambiente circostante e dei valori limite di emissione stabiliti per lo scarico in acque superficiali dall'art.101 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/06, nello specifico dalla tabella 3 allegato 5 della Parte Terza;

2) La Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sullo scarico:

- a) cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato;
- b) date di inizio e fine dell'intervento.

Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno;

3) La Ditta dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione della rete fognaria, del sistema di trattamento e dello scarico, conservando presso l'impianto la documentazione attestante le operazioni svolte. I residui della depurazione dovranno essere gestiti rispettando le norme in materia di rifiuti e disciplinate in particolare dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

4) Lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibili in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico ricettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente.

I tecnici intervenuti: Alessandro Musiari - Alessandra Braccaioli

Il Tecnico  
Alessandro Musiari

La Responsabile del Distretto di Parma  
Sara Reverberi

*(documento firmato digitalmente)*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**